

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	46
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	46

##### RISOLUZIONI:

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	47
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	49
Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	49
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del Relatore</i> ) .....	56

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	50
---	----

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	51
--	----

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
--	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i> ) .....	52
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	57

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. Emendamenti C. 4574 Delfino (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
--	----

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	54
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	58
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	55
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	55
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	55

### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro e Antonio Malaschini.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema.**

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione dei lavori, stabilendo all'unanimità che nella seduta di oggi inizierà, con lo svolgimento della

relazione introduttiva e di eventuali interventi, la discussione sulle linee generali, che proseguirà nelle sedute di giovedì 5 e di martedì 10 luglio, per concludersi martedì stesso con le repliche del relatore e del Governo. Avverte inoltre che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato per martedì 10 luglio alle ore 15.

Avverte che i deputati del gruppo dell'Unione di centro per il Terzo polo hanno comunicato che, a causa di un concomitante impegno di gruppo, non potranno prendere parte alla seduta odierna.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

In qualità di relatore, svolge una relazione introduttiva.

Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO si riserva di intervenire in sede di replica.

Massimo D'ALEMA (PD), svolge un intervento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, giovedì 5 luglio.

#### **La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 20 giugno 2012.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO rileva che, con la risoluzione iscritta all'ordine del giorno della seduta, l'onorevole Conte e gli altri presentatori chiedono al Governo di adottare urgenti iniziative per reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale della Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.). Tali iniziative – secondo gli onorevoli deputati – costituirebbero un adeguato riconoscimento per la delicata attività svolta dal personale della D.I.A. Per consentire la richiesta reintegrazione delle risorse economiche viene anche suggerito di prevedere la possibilità di attingere al Fondo unico giustizia.

Su questi argomenti ricorda di aver già riferito a questa Commissione lo scorso 16 febbraio in risposta ad un *question-time* presentato dallo stesso onorevole Conte. Sul merito della richiesta, oggetto di formale deliberazione da parte di questa Commissione, intende illustrare la posizione del Governo non prima di aver fornito alcuni chiarimenti alla stregua del vigente quadro normativo.

Per un'analisi dell'attuale situazione e per l'individuazione di eventuali prospettive future occorre tener conto delle modalità con cui la normativa intervenuta, in particolare dal 2008, ha inciso sulle com-

petenze della D.I.A., anche con riferimento ai rapporti con le Forze di polizia, nonché delle concrete strategie adottate e delle azioni di contrasto della criminalità nei settori di specifica competenza. La D.I.A. ha uno spazio operativo di significativa valenza in settori specifici: oltre all'aggressione dei patrimoni di mafia, si evidenzia il ruolo « propulsivo » e « propositivo » nella conduzione di investigazioni giudiziarie che hanno consentito anche l'aggressione ai beni illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata. Dai dati riferiti al quadriennio 2008-2011 si evincono sequestri di beni per quasi 8 miliardi di euro e confische per un valore di oltre 2 miliardi di euro.

Pertanto, la nuova piattaforma normativa antimafia, la cui disciplina è confluita nel cosiddetto « Codice antimafia », ha ulteriormente formalizzato, con norme primarie, la missione prioritaria affidata alla D.I.A. di aggressione di patrimoni mafiosi attraverso le « investigazioni preventive finalizzate ai sequestri dei patrimoni illeciti, lo sviluppo delle operazioni finanziarie sospette ed i monitoraggi degli appalti pubblici ». Tale finalità viene perseguita anche grazie all'attività del Consiglio Generale per la lotta alla criminalità organizzata, cui è deputata l'elaborazione delle strategie di contrasto alla criminalità, la razionalizzazione delle risorse impiegate, nonché la periodica verifica dei risultati conseguiti.

Proprio per le considerazioni sin qui svolte appare evidente come non rientri nelle intenzioni del Governo procedere ad un ridimensionamento della D.I.A., asseritamente sostenuto dai presentatori della risoluzione in ragione di politiche di contenimento della spesa.

Ricorda, al riguardo, il rafforzamento del dispositivo territoriale attraverso l'istituzione di una sezione operativa a Bologna. Tale iniziativa mira a favorire una gravitazione territoriale di risorse in aree sensibili. Nonostante le difficoltà economiche, verrà garantita l'operatività della nuova struttura, almeno in una prima fase ad invarianza della forza organica della D.I.A., con una manovra delle risorse a

disposizione. Nella risoluzione si fa cenno anche al Fondo Unico di Giustizia (FUG), al quale affluiscono numerose risorse tra cui le somme sequestrate e confiscate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione di misure di prevenzione, nonché le somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Almeno un terzo di tali risorse deve essere destinata al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. In un quadro dove le esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno comportato l'adozione di tagli consistenti, risorse aggiuntive già sono state attinte al Fondo unico di giustizia, la cui somma complessiva ammonta, dal 2009 al novembre 2011, per il Ministero dell'interno ad oltre 317 milioni di euro, di cui più di 247 milioni assegnati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ulteriori risorse potranno affluire al fondo – con un trend sempre crescente – con l'entrata a pieno regime dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a seguito dell'entrata in vigore dei tre regolamenti attuativi.

Solo a titolo esemplificativo, fa presente che le somme provenienti dal FUG hanno consentito di far fronte ad importanti impegni internazionali, come la realizzazione, entro il 2012, della Banca Dati nazionale del DNA prevista dal Trattato di Prüm. La particolare natura del fondo consente di utilizzare le relative risorse per investimenti legati ad attività di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico. Sembra doversi escludere pertanto che con tali somme possano essere fronteggiate le spese correnti. In ogni caso, la variabilità della disponibilità del Fondo Unico di Giustizia non consente il riconoscimento di benefici economici a regime.

Per quanto riguarda la richiesta fondamentale contenuta nella risoluzione, va innanzitutto premesso che nessun taglio ha interessato le spese di funzionamento della D.I.A.; né è stata prevista alcuna riduzione dell'organico dell'Ufficio. Di fronte all'urgente necessità di contenimento della spesa, il Governo con la legge

di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) ha preferito intervenire sul trattamento economico aggiuntivo ristabilendo così un principio di equità tra gli operatori di polizia. Gli appartenenti alle strutture territoriali delle Forze di polizia, infatti, non godono del trattamento economico accessorio percepito dal personale interforze della D.I.A. E ciò anche quando il personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato è chiamato a far parte di settoriali gruppi di lavoro che effettuano controlli antimafia sul territorio.

Occorre, tuttavia, evidenziare – rispetto a questa previsione – che è stato istituito un fondo volto al finanziamento di misure perequative per il personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che interessa anche il personale appartenente alla D.I.A. Tale fondo è stato aumentato per ciascuno degli anni 2011 e 2012 ed è stata prevista un'ulteriore dotazione per l'anno 2012, al fine di consentire la corresponsione di assegni *una tantum*. Il Governo è ben consapevole del ruolo strategicamente rilevante svolto dagli uomini della D.I.A. e si rende disponibile a valutare, in stretta intesa con il Parlamento, la possibilità di esaminare la fattibilità di proposte che possono migliorare la funzionalità e l'operatività della struttura, nonché tutelare la posizione dei dipendenti compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica.

Dopo aver illustrato tutte le iniziative che il Ministero dell'interno ha promosso per non far mancare al sistema complessivo della sicurezza nel nostro Paese le risorse necessarie, pure in un momento di grandi difficoltà economiche e finanziarie, ritiene di aver risposto a tutte le questioni sollevate dal deputato Conte, soprattutto con specifico riferimento al ruolo significativo che, sotto il profilo operativo, va riconosciuto agli appartenenti alla DIA. Ritiene tuttavia che non possa essere trascurato un aspetto significativo quale quello dei vincoli di bilancio imposti dalla legge di stabilità. Conclude affermando che il Governo è orientato a valutare in uno spirito di apertura l'impegno formu-

lato con la risoluzione, segnalando però l'importanza di non alterare il difficile punto di equilibrio e di omogeneizzazione che il Ministero dell'interno intende perseguire nei confronti di tutti gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, anche al fine di evitare disaffezioni e demotivazioni.

Propone pertanto di riformulare la risoluzione sopprimendo tutti i capoversi della premessa, tranne: il primo, il terzultimo e il penultimo ridefinendo nei seguenti termini la parte dispositiva: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere eventuali iniziative occorrenti a garantire la piena operatività della D.I.A., garantendo nel contempo un adeguato riconoscimento al relativo personale».

Giorgio CONTE (FLpTP) ritiene opportuno rinviare la discussione ad altra seduta in modo da poter valutare appieno l'ampia relazione svolta dal Governo e la proposta conclusiva di riformulazione dell'atto in esame.

Raffaele VOLPI (LNP), premesso che la risoluzione in esame affronta un argomento che interessa tutti i gruppi e sul quale è quindi auspicabile raggiungere una posizione comune, concorda sull'opportunità del rinvio della discussione, in modo da verificare la possibilità di una convergenza di tutti su una risoluzione che, a suo avviso, dovrebbe il più possibile impegnare il Governo in modo stringente.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

#### Sui lavori della Commissione.

Mario TASSONE (UdCpTP) esprime il proprio rammarico per non aver potuto prendere parte alla odierna seduta della Commissione in sede legislativa per la discussione della proposta di legge C. 5284 D'Alema (recante modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto) in quanto impegnato in una concomitante riunione del proprio gruppo.

**Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.**

**C. 2417 Picierno.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato alcuni emendamenti (*vedi allegato 1*). Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, chiede preliminarmente un chiarimento alla presentatrice dell'emendamento Picierno 1.2, rilevando che, ai fini dell'individuazione dei reati le cui vittime formano la platea dei destinatari delle norme, appare preferibile fare riferimento al codice penale piuttosto che al codice antimafia. Chiede altresì un chiarimento sull'emendamento Favia 1.1, che, a suo avviso, potrebbe allargare eccessivamente la platea dei destinatari dell'intervento, rischiando di diminuirne l'efficacia. Analoghe considerazioni svolge in merito agli emendamenti Picierno 4.2 e Favia 4.1. Chiarisce, infine, che gli emendamenti da lui presentati hanno natura formale, tendendo soltanto al migliore coordinamento interno del testo.

Pina PICIERNO (PD) chiarisce che il suo emendamento 4.2 è volto a scongiurare il rischio, segnalato dal deputato Favia, che della norma possa darsi un'interpretazione restrittiva nel senso di considerare reati di tipo mafioso soltanto quelli commessi da soggetti riconducibili alla mafia intesa in senso stretto, laddove la sua volontà di presentatrice della proposta di legge è quella di includere nella platea dei destinatari della norma le vittime di tutti i reati commessi dalla criminalità organizzata: mafia, camorra, 'ndrangheta, etc.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che far riferimento genericamente alle « organizzazioni criminali » potrebbe determinare un allargamento dell'ambito di riferimento anche al di là delle tradizionali associazioni a delinquere di stampo mafioso come mafia, camorra, 'ndrangheta o sacra corona unita. A suo avviso, a meno che questa sia la volontà della Commissione, sarebbe preferibile trovare una soluzione diversa.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, rileva che si potrebbe fare riferimento ai reati commessi dalle organizzazioni di stampo mafioso e da quelle similari ovvero utilizzare la stessa formula impiegata nella legge istitutiva della Commissione antimafia.

David FAVIA (IdV) chiarisce che il suo emendamento 1.1 nasce dalla volontà di evitare di introdurre una discriminazione di valore tra le vittime di reati diversi ma ugualmente gravi. Fa presente, infatti, che la memoria di chi muore nel compimento del proprio dovere non è meno importante di quella di chi muore per mano di associazioni di stampo mafioso. Si dichiara in ogni caso disponibile a ritirare l'emendamento se questo suscita perplessità nel relatore o nella presentatrice della proposta di legge.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede per quale ragione all'articolo 6 si preveda la presentazione della certificazione ivi prevista soltanto alla amministrazione di dipendenza. Fa presente infatti che il datore di

lavoro del soggetto che benefici delle disposizioni della legge potrebbe non essere una amministrazione.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, condivide la riflessione del deputato Volpi e fa presente di aver presentato un proprio emendamento per sostituire alle parole « alla amministrazione da cui dipende » le parole « al datore di lavoro ». Chiede quindi alla presidenza di valutare la possibilità di rinviare l'esame degli emendamenti per dare modo al relatore di trovare una soluzione soddisfacente sulle questioni emerse nella seduta odierna.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO anticipa fin da oggi che il Governo nutre qualche perplessità in ordine all'emendamento Picierno 1.2, ritenendo improprio il richiamo al codice antimafia per individuare i reati di stampo mafioso e preferibile, a questo scopo, un rinvio al codice penale. Esprime altresì perplessità sugli emendamenti Favia 4.1 e Picierno 4.2, che possono ingenerare qualche confusione, in quanto introducono una qualifica, quella di vittime della criminalità organizzata, diversa da quelle già previste dall'ordinamento per l'attribuzione di benefici alle vittime di questo tipo di reati. Anticipa, infine, riservandosi comunque di esprimere il parere al momento dovuto, che il Governo valuta favorevolmente l'estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento a tutte le vittime di azioni criminali, onde evitare una discriminazione ingiustificata tra le vittime.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.**

**C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2012.

Mario TASSONE (UdCpTP) intende richiamare l'attenzione sull'opportunità di svolgere una riflessione di carattere generale, con riferimento alla attuale distinzione tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale.

Ritiene infatti che tale sistema « binario » necessiti di un'attenta e nuova fase di valutazione da parte del Parlamento, soprattutto in un momento come quello attuale, di particolare impegno nelle misure di razionalizzazione della spesa.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che le considerazioni di carattere generale, testè svolte dal collega Tassone, necessitino di un dibattito approfondito nella sede idonea.

Ricorda quindi che ciascuna regione a statuto speciale è stata istituita sulla base di specifiche motivazioni di fondo; invita quindi ad una riflessione che porti a realizzare più marcate forme di autonomia e, quindi, di responsabilità per tutte le regioni, andando nella direzione di un « livellamento verso l'alto » anziché « verso il basso ».

Per quanto riguarda poi il merito delle proposte in discussione, ricorda che vi è stato un dibattito presso il Consiglio regionale che ha portato ad una convergenza sulla proposta di riduzione del numero dei consiglieri regionali. In tale quadro, sono emerse due distinte proposte: da una parte, chi, come il partito democratico, ha invitato a prevedere direttamente per legge il numero di consiglieri da ridurre; dall'altra parte, la tesi che alla fine è prevalsa, con l'astensione del suo gruppo, di prevedere che la riduzione fosse correlata al numero degli abitanti.

Considerato che sono previste le elezioni nella regioni Friuli Venezia-Giulia nella primavera del 2013, auspica che l'*iter* parlamentare delle proposte di legge in titolo possa concludersi e perfezionarsi quanto prima.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone quindi di adottare la proposta di legge C. 5148 cost., approvata, in prima

deliberazione, dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base a martedì 10 luglio prossimo alle ore 11.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.**

**C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2012.

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama le considerazioni da lui espresse, con riguardo alle regioni a statuto speciale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione di carattere preliminare e avverte che la presidenza si riserva di sottoporre alla Commissione gli adempimenti procedurali relativi al prosieguo dell'*iter* del provvedimento, alla luce di quanto disposto dall'articolo 54 dello Sta-

tuto speciale per la regione Sardegna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.**

**C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2012.

Mario TASSONE (UdCpTP) richiama le considerazioni da lui espresse, con riguardo alle regioni a statuto speciale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP) richiama l'attuale situazione in cui si trova la regione Sicilia ed invita quindi la Commissione ad una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Ritiene quindi improprio prevedere, come ha proposto una regione a statuto speciale, che la riduzione sia correlata al numero di abitanti, essendo a suo avviso molto più opportuno stabilire per legge il numero di consiglieri da ridurre.

Preannuncia quindi il voto favorevole sulle proposte di legge in titolo ed invita a concludere quanto prima l'iter parlamentare per giungere ad una rapida approvazione delle stesse.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone quindi di adottare la proposta di legge C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base a martedì 10 luglio prossimo alle ore 11.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 4 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.**

**C. 5322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, che reca una disciplina transitoria, nelle more della « ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria », affidata ad un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri, contestualmente, l'11 maggio 2012 (C. 5270).

Ricorda che l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti di cui alla legge n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla « gestione 2013 », e ha stabilito che il Governo provvede alla « revisione del regolamento » di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per conseguire la razionalizzazione della spesa, il decreto-legge interviene in particolare sulla rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi con connessa limitazione dei costi ammissibili (articoli 1 e 2), sul sostegno all'editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (articoli 3 e 4); sull'acquisto di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni (articolo 5).

Ricorda che durante l'esame al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite, tra l'altro, a: periodici pubblicati o diffusi all'estero (articolo 1-*bis*); semplificazioni per periodici *web* di piccole dimensioni (articolo 3-*bis*) e per l'editoria non profit e delle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-*bis*).

Rileva quindi che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « ordinamento della comunicazione », richiamata tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Richiama inoltre l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione, disponendo, tra l'altro, che la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Rileva che l'articolo 1 reca ulteriori disposizioni relative all'accesso ai contributi individuati, per i quali andrebbe tuttavia precisata la relativa decorrenza, così come per i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2.

Evidenzia l'opportunità di chiarire come si applichi la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2 nel caso di eventuali nuovi fruitori che non abbiano avuto accesso ai contributi per il 2010.

Sottolinea, con riferimento al medesimo articolo 2, come, a differenza della quota rapportata ai costi, nel caso della quota rapportata alle vendite non si esplicita la disciplina applicabile alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e di quotidiani delle minoranze linguistiche.

Rileva l'esigenza di precisare se, al comma 5 dell'articolo 2, si intenda fare riferimento al solo personale dipendente e se non si debbano considerare i soli costi sostenuti per giornalisti e poligrafici come previsto per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 2.

Sottolinea, all'articolo 3, l'opportunità di chiarire ulteriormente il rapporto tra le previsioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2, precisando altresì, al comma 3, se il riferimento ai primi due anni riguardi entrambe le quote ivi richiamate.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a evidenziare alla Commissione di merito le questioni testé richiamate affinché sia assicurata una maggiore chiarezza normativa del testo ed il coordinamento tra le disposizioni dalla stesso recate (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.**

**Emendamenti C. 4574 Delfino.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato l'emendamento 2.100 del relatore presso la IX Commissione alla proposta di legge C. 4574 Delfino, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.**

**Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 4771 Di Virgilio, recante « Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti ».

Rileva preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile, nel complesso, alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Evidenzia che il testo in esame prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, previo parere della Conferenza Stato-regioni, per disciplinare le modalità per consentire l'utilizzazione da parte delle ONLUS di medicinali inutilizzati.

Sottolinea al riguardo l'opportunità, trattandosi di materia oggetto di compe-

tenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di prevedere che il decreto in questione sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché previo parere della stessa.

Ricorda quindi che il testo in esame prevede specifiche funzioni per le ONLUS che possono raccogliere e distribuire direttamente o tramite altri enti assistenziali i medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi, dotandosi di personale sanitario previsto per legge per la dispensazione dei farmaci con obbligo di prescrizione (articolo 2, commi 1 e 2); il testo prevede altresì che possano acquistare, ma non vendere, i medicinali nell'ambito della loro attività di utilità sociale (articolo 3, commi 1 e 2).

Evidenzia, in merito alla previsione dell'articolo 2, comma 2, che ai sensi dell'articolo 122 del regio-decreto n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) « la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima »; tale disposizione è stata successivamente ribadita dalla legge n. 833 del 1978, all'articolo 8, comma 2, lettera a).

Rileva, in particolare, che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, prevede, per quanto riguarda la dispensazione dei medicinali da banco, di automedicazione e di quelli senza obbligo di prescrizione che « la vendita (...) deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

Sottolinea, infine, che il codice deontologico, come riformato nel 2007, prevede all'articolo 6, comma 2, che « la dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità ».

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.**

**C. 5118 Governo ed abb.**

(Parere alla III Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che, in considerazione dell'assenza del relatore, impegnato in altra sede istituzionale, l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.**

**C. 5263 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, avverte che, in considerazione dell'esigenza di esaminare il testo, come risultante dagli emendamenti che la Commissione di merito sta esaminando nella giornata odierna, l'esame del provvedimento è rinviato alla seduta già prevista per domani.

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.**

**Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che, in considerazione dell'assenza della relatrice, impegnata in altra sede istituzionale, l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo (C. 2417 Picierno)****EMENDAMENTI DEL RELATORE**

*Al comma 1, sostituire le parole da: al fine sino alla fine del comma con le seguenti: per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4.*

**3. 10.** Il Relatore.

**ART. 6.**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'amministrazione con le seguenti: al datore di lavoro.*

**6. 10.** Il Relatore.

**ART. 7.**

*Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione con le seguenti: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione.*

**7. 10.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale  
(C. 5322 Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5322 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia « tutela della concorrenza », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « ordinamento della comunicazione », richiamata tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

richiamato l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione, disponendo, tra l'altro, che la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica;

rilevato che l'articolo 1 reca ulteriori disposizioni relative all'accesso ai contributi individuati, per i quali andrebbe tuttavia precisata la relativa decorrenza, così come per i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2;

evidenziata l'opportunità di chiarire come si applichi la previsione di cui

al comma 1 dell'articolo 2 nel caso di eventuali nuovi fruitori che non abbiano avuto accesso ai contributi per il 2010;

sottolineato, al medesimo articolo 2, come, a differenza della quota rapportata ai costi, nel caso della quota rapportata alle vendite non si esplicita la disciplina applicabile alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e di quotidiani delle minoranze linguistiche;

rilevata l'esigenza di precisare se, al comma 5 dell'articolo 2, si intenda fare riferimento al solo personale dipendente e se non si debbano considerare i soli costi sostenuti per giornalisti e poligrafici come previsto per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 2;

sottolineata, all'articolo 3, l'opportunità di chiarire ulteriormente il rapporto tra le previsioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2, precisando altresì, al comma 3, se il riferimento ai primi due anni riguardi entrambe le quote ivi richiamate,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito le questioni richiamate in premessa affinché sia assicurata una maggiore chiarezza normativa del testo ed il coordinamento tra le disposizioni dalla stesso recate.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti (Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4771 Di Virgilio, recante « Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti »;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile, nel complesso, alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

tenuto conto che il testo in esame prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, previo parere della Conferenza Stato-regioni, per disciplinare le modalità per consentire l'utilizzazione da parte delle ONLUS di medicinali inutilizzati;

evidenziata al riguardo l'opportunità, trattandosi di materia oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di prevedere che il decreto in questione sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché previo parere della stessa;

preso atto che il testo in esame prevede specifiche funzioni per le ONLUS che possono raccogliere e distribuire di-

rettamente o tramite altri enti assistenziali i medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi, dotandosi di personale sanitario previsto per legge per la dispensazione dei farmaci con obbligo di prescrizione (articolo 2, commi 1 e 2); il testo prevede altresì che possano acquistare, ma non vendere, i medicinali nell'ambito della loro attività di utilità sociale (articolo 3, commi 1 e 2);

evidenziato, in merito alla previsione dell'articolo 2, comma 2, che ai sensi dell'articolo 122 del regio-decreto n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) « la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima »; tale disposizione è stata successivamente ribadita dalla legge n. 833 del 1978, all'articolo 8, comma 2, lettera a);

rilevato, in particolare, che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, prevede, per quanto riguarda la dispensazione dei medicinali da banco, di automedicazione e di quelli senza obbligo di prescrizione che « la vendita (...) deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine;

sottolineato infine che il codice deontologico, come riformato nel 2007, prevede all'articolo 6, comma 2, che « la dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità, trattandosi di materia oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, di prevedere che il decreto inter-

ministeriale ivi previsto sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché previo parere della stessa;

b) all'articolo 2, comma 2, appare opportuno tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 122 del regio-decreto n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) e ribadito dall'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge n. 833 del 1978, nonché dall'articolo 6, comma 2, del codice deontologico, come riformato nel 2007, riguardo alla necessità che per la dispensazione dei medicinali da banco, di automedicazione e di quelli senza obbligo di prescrizione la vendita sia effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.